MOTTRICA
U EL SITTS

LA FORIA
LA VORO

Studio legale associato
Civile, penale, tributario
Avv. Gabriele Messina
Mediatore specializzato in materia civile e societaria
Arbitro della Camera di Commercio di Modena
Conciliatore della Consob
Patrocinatore in Cassazione
Avv. Alessandra Mandelli
Patrocinante in Cassazione
Via Farini 14 -41043- Formigine (MO)
Tel/fax: 059-556933 – cell: 338-9776206
EMAIL AVVMESSINAMANDELLI@LIBERO.IT
Pec gabriele.messina@ordineavymodena.it

Tribunale di Modena Sezione Lavoro Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc

Per

Sig. CARMINE DE CRISTOFARO , nato a Lentini il 20.6.1964. c.f.:DCRCMN64H20E532K residente in Formigine via Gibellini elettivamente domiciliato in Formigine (MO), via Farini 14 presso lo studio degli avv.ti Gabriele Messina (c.f.: MSSGRL66B24F257H gabriele.messina@ordineavvmodena.it - tel/fax: 059-556933) e Alessandra Mandelli (c.f.. MNDLSN69A47A944Y P.E.C.: alessandra.mandelli@ordineavvmodena.it - tel/fax: 059-556933) che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce al presente atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro por-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (in via G.Reni 4 di Bologna telefax 051/232.297 CF:80068910373 E-mail:bologna@avvocaturastato.it; PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

-che il ricorrente è titolare di Diploma di maturità Magistrale(all.0)

-che il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell'emanazione del D. M. 235 del 01.04.14 che ne prevedeva l'aggiornamento(all.1);

-che il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto (all.0/1)

-che come da estratto delle graduatorie pubblicato sul sito dell'USP di Modena le domande non sono state accolte e per l'effetto il ricorrente è stato escluso dalla medesima



-che il ricorrente è iscritto in seconda fascia di istituto e lavorava come precario a tempo determinato presso l'I.C. Bursi di Fiorano Modenese, via Ghirella 213(vedasi contratto di lavoro, e modalità di assunzione con scadenza del rapporto di lavoro al 7.6.2015 all.2);

premesso

-che come ribadito nella: Sentenza n. 03813/2013 Del Consiglio di Stato dopo il ricorso dei diplomati magistrali il suddetto tribunale ha riconosciuto definitivamente il valore abilitante del Diploma Magistrale ed il diritto di coloro che l'avessero conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad inserirsi nelle graduatorie di circolo e d'Istituto di II fascia per le classi di concorso di infanzia e primaria decretando che: "è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

Il Miur è stato costretto dalla sentenza citata ad inserire i DM ante 2002 nella seconda fascia d'istituto concedendo però loro il minimo punteggio con disparità di ingiustificata tra il diploma e il titolo di laurea essendo i due titoli equivalenti ed equipollenti per legge.

A seguito del disconoscimento del Titolo abilitante, i Diplomati Magistrali ante 2002 si ritrovano dopo 15 anni senza aver avuto possibilità di sbocchi nella professione a tempo indeterminato, sia perchè non sono stati indetti concorsi dal 1999 al 2012 sia perchè nel 2007 le Gae (Graduatorie Ad Esaurimento) sono state chiuse con la Legge Fioroni che ha immesso nelle stesse tutti gli abilitati all'insegnamento conseguito entro l'anno 2006 Infatti secondo il D.M. 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito di esame o di concorso (Come il nostro titolo che era ed è abilitante e veniva rilasciato appunto a seguito di esame di Stato) questo DM già nel 2007 disponeva che tutti i docenti in Gae dovevano essere assunti entro breve.

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO (N. 01973/2015 REG.PROV.COLL. N. 07272/2014 REG.RIC. ALLEGATO N.3) in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) emessa ad aprile 2015 è sicuramente a favore del ricorrente e così si pronuncia: Accoglie il ricorso nei sensi su esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014,



nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi su esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Alla luce di questa sentenza il Miur emette una nota del 21/5/2015 a modesto avviso dello scrivente illegittima e quindi potenzialmente potrà dare adito ad altri ricorsi in quanto, avendo il Cds annullato il DM 235/2014 nella parte in cui non ammette i DM ante 2002 in Gae, è lecito aspettarsi che il Miur si ravveda del suo evidente e reiterato errore e apra le Gae per tutti i DM ante 2002 a pieno titolo e non con riserva e invece ribadisce che sono ammessi in Gae solo i ricorrenti del succitato ricorso e quelli che hanno ricevuto l'immissione cautelare in Gae (cautelare che non viene concessa tralaltro in quanto i ricorrenti secondo la suddetta nota saranno "congelati" in attesa di scioglimento della sentenza di merito, invece la "cautelare" dovrebbe appunto cautelarli fino a quel momento dando gli stessi diritti di chi è in Gae, anche l'assunzione a tempo indeterminato)

In ogni caso risulta la violazione della disposizione di cui all'atto della Commissione europea del 31/01/2014 (conformità direttiva 2005/36) ed altresì, la violazione dell'art.52 e 197 d.l. 297/97 d.l. 104/13 conv. in legge 128/13.

Sul punto e in completa ragione del ricorrente con completo accoglimento del ricorso la giurisprudenza di merito dei Tribunali del Lavoro:

- -TRIBUNALE DI PORDENONE ORDINANZA AL RICORSO EX ART.700 CPC 11.6.2015(all.4)
- -TRIBUNALE DI CREMONA ORDINANZA AL RICORSO EX ART. 700 CPC (ALL.5)
- -TRIBUNALE DI PALERMO ORDINANZA 11.6.2015 (all.6)
- -TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 21.1.2015(all.7)

Diritto

A)Sulla competenza del Giudice adito.



Si vedano allegati allegati provvedimenti 4,5,6,7.

In merito a detta questione non va sottaciuto come in tali tipi di fattispecie, proprio perché riguardanti posizioni di diritto soggettivo, più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile.

In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS. UU. N. 27991/2013).

Altrettanto il Consiglio di Stato ha ribadito in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola che le controversie promosse per l'accertamento del

diritto dei docenti appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Non possono configurarsi in questi casi né l'inerenza a procedure concorsuali, per l'assenza di un bando, né di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui dei vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (C.d.S. ad plen. N. 11 del 04.7.2011).

B)Sul fumus boni iuris.

Il diritto del ricorrente è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha specificamente evidenziato come i criteri fissati dal D. M. n. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

Nella fattispecie di cui è causa l' odierno attori ha presentato la domanda di inserimento immediatamente dopo aver avuto conoscenza del DPR n. 235/2014 il quale, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non potrà mai parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS. UU. N. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/2014. Il ricorrente pertanto non ha visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato a lui riconosciuto. In realtà la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrati che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del



docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria ad esaurimento.

C)Sul periculum in mora.

Il mancato inserimento del ricorrente nella terza fascia delle Gae fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto perdere al ricorrente la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

Il Disegno di legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per il ricorrente il quale, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle Gae della provincia di Modena non avrà nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 14.09.2015 perderanno efficacia.

Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dal ricorrente.

Non solo, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'istante subirebbe comunque un pregiudizio imminente ed irreparabile, poiché questi, coniugato ha due figli minori di età, rispettivamente di anni 8 e 16 e versa in gravissime condizioni economiche, essendo venuta meno l'unica fonte di reddito e non riesce a pagare il mutuo bancario della banca Credem.

Tutto ciò esposto il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, <u>inaudita altera parte</u>, alla luce del fatto che l'anno scolastico inizierà <u>il 14 settembre 2015 e che nelle more del giudizio di merito sarebbe precluso l'inizio dell'attività lavorativa</u>, accogliere le seguenti conclusioni:

In accoglimento della domanda proposta in via d'urgenza

1)ordinare l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente di cui in epigrafe dalla graduatoria ad esaurimento per la provincia di Modena e per l'effetto

2)disporre l'immediato inserimento dello stesso anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica;

Con autorizzazione alla notifica del provvedimento a mezzo pec e/o fax

Con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese forfettarie, oltre oneri accessori come per legge.

CHIEDE



Inoltre che il Giudice, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, emetta i provvedimenti d'urgenza ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ed in particolare voglia anticipare ex art. 700 cpc gli effetti delle domande sopra formulate.

In via istruttoria

Si allega:

- 0)copia diploma magistrale
- 0/1)copia domanda di inserimento graduatoria d'istituto
- 1)copia domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell'emanazione del D. M. 235 del 01.04.14 che ne prevedeva l'aggiornamento
- 2)copia contratto di lavoro scaduto
- 3)4)5)6)7)giurisprudenza richiamata
- 8)copia documento identità
- Ai sensi di legge si dichiara che il valore della controversia è esente dal C.U. come da AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITTUALE.
- Formigine, lì 21.7.2015
- Avv. Gabriele Messina

Avv. Alessandra Mandelli



PROCURA

Il sig. Carmine De Cristofaro delega l'avv.Gabriele Messina e l'avv.Alessandra Mandelli a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio , avanti al Tribunale del lavoro ,atti inerenti e conseguenti , anche di esecuzione od opposizione od impugnazione o di repliche alle parti costituite , al medesimo atto e/o successivi atti , conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge ,per dire,produrre, istanze, memorie, eccepire, dedurre transigere, conciliare, negoziare, mediare la lite, compreso quello di farsi sostituire,proporre appelli-ricorsi avverso ordinanze e/o sentenze e/o decreti , fare quant'altro si riterrà necessario ed opportuno per l'esecuzione della sentenza e/o ordinanza e/o decreto eleggendo domicilio presso il di loro studio in Formigine via Farini 14

Formigine li 21.7.2015

Х

la firma è autentica



ATTESTAZIONE CONFORMITA'

IL SOTTOSCRITTO AVVOCATO GABRIELE MESSINA ATTESTA, AI SENSI DELLA LEGGE 179/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE, LA CONFORMITA' DELL'ALLEGATO ATTO ALL'ORIGINALE.

FORMIGINE Lì 24.07.2015

AVV. GABRIELE MĖSSINA

N. R.G. 1005/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott.ssa Valeria Vaccari,

letta l'istanza ex art. 700 c.p.c. presentata nell'interesse di CARMINE DE CRISTOFARO;

ritenuto di provvedere nel contraddittorio tra le parti;

fissa per la comparizione delle parti

il giorno 25/08/2015 alle ore 12:30 presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro.

Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta del presente decreto e del ricorso introduttivo alle controparti ed ai controinteressati entro il 17/8/2015

Modena, 24 luglio 2015

Il Giudice dott. Valeria Vaccari





Relazione di notifica

lo sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico e notifiche del Tribunale di Modena ho notificato l'avantiesteso atto a:

RICERCA IN MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA, CON SEDE IN BOLOGNA (BO), VIA G. RENI 4, MEDIANTE

> A MELZU SERVIZIO POSTALE 1658-7461331-8 CON RACC AR N Modena 1 0 AGO. 2015 TRIBUNALE DI MODENA
>
> UFFICIALE GIUDIZIARIO
>
> (CARUSO SALVATORE)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO	
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO del plico di firmare il registro di consegna (9)	data	
Destinatario persona lisica (anche se dichiarata famo) Destinatario persona giuridica (1)	PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA	(firma del destinatario o di un suo delegato) REC (controfirma gell'impiegato destale) Bollo da apporrer all'atto della consegna	
Domiciliatario (3)	in qualità di (10)		
delle persone abilitate (7) Delegato dal direttore del (8) di Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza inidoneità delle persone abilitate affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale, (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata, procuratore legale, determinata persona, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario more ucorro, convivente addetto alla casa.	(6) Segretario, dipendente, ecc (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equiville at rifuto del pilico, che quindi non vienti consegnato. (10) Vedi note
(firma del destinatario o della persona abilitata) Analfabeta Impossibilitato a firmare Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n		(4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata del di del del del di del	Sottoscrizione data		(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

TRIBUNALE BEMODENA Cronologican

URGENTE Ater/Llavoro Giudice di pace

Totale €